

Codice A1715A

D.D. 10 marzo 2023, n. 221

**Art. 17 lr 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria "VESTIGNÈ" (TO) - rinnovo della concessione. Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.**



**ATTO DD 221/A1715A/2023**

**DEL 10/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 lr 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria “VESTIGNÈ” (TO) – rinnovo della concessione. Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

**Visti e viste:**

l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 27.11.1998, n. 339 con la quale è stata approvata la trasformazione e rinnovata la concessione all’azienda faunistico-venatoria denominata “Vestignè”, di complessivi ha 780,0000, nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata in Provincia di Torino nei Comuni

di Caravino, Strambino, Vestignè e Vische, a favore del Sig. *omissis*, fino al 31.01.2005;

la determinazione dirigenziale 01.03.1999, n. 55 con cui è stata istituita una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 33.00;

la determinazione dirigenziale 8.11.2004, n. 267 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Vestignè" di complessivi ha 780.00, fino al 31.01.2014;

vista la determinazione dirigenziale 19.11.2012, n. 1068 con la quale si prendeva atto della nomina a concessionario del Sig. *omissis* in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;

la determinazione dirigenziale 11.11.2013, n.1002 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2023;

la determinazione dirigenziale 05.06.2014, n. 491 con la quale veniva:

- trasformata l'azienda agri-turistico-venatoria "Vestignè" nell'omonima Azienda Faunistico Venatoria di complessivi ha 780,0000 ubicata in Provincia di Torino nei Comuni di Caravino, Strambino, Vestignè e Vische;
- revocata la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, avente una superficie di ha 33, istituita con determinazione dirigenziale n. 55 del 1.03.1999;

la determinazione dirigenziale 12.09.2014, n. 755 con la quale è stata determinata, a seguito delle dimissioni del Sig. *omissis*, la presa d'atto della nomina da parte del Presidente del consorzio dei proprietari del Sig. Cosimo BELLANTONI quale nuovo concessionario della Azienda Agri Turistico Venatoria "Vestignè" di complessivi ha 780,0000 ubicata in provincia di Torino;

l'istanza del 06/09/2022 con la quale il Sig. Cosimo BELLANTONI, direttore concessionario dell'azienda faunistico venatoria "VESTIGNÉ" ha richiesto il rinnovo della concessione fino al 31.01.2032;

**preso atto** della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

**dato atto** che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP).

**Considerato** che per quanto sopra sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda e quelli delle zone di addestramento dei cani eventualmente autorizzate sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda (superficie totale) e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**visto** il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 27/01/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

**visto** il verbale istruttorio redatto in data 08.03.2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

**constatato** che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

**ritenuto**, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario Sig. Cosimo BELLANTONI, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31/01/2032;

- di rettificare, come da allegata cartografia, la superficie dell'A.F.V. da ettari 780,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1002 del 11.11.2013 a ettari 754,3637 di cui ettari 698,4031 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

**vista** la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. 4 febbraio 2022 n. 15-4621 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396", che fissa in giorni n. 180 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

**dato atto** che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

**visti** i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopre citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195*";

**dato atto** dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

**visto** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

**attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

**dato atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

### **DETERMINA**

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione fino al 31/01/2032 al Sig. Cosimo BELLANTONI;

- di rettificare, come da allegata cartografia, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, la superficie dell'A.F.V. da ettari 780,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1002 del 11.11.2013 a ettari 754,3637 di cui ettari 698,4031 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna  
selvatica e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato

TIPO	COD. AZ.
AFV	TO13

PROVINCE INTERESSATE
<b>TORINO</b>

COMUNI INTERESSATI
VESTIGNE'


<b>SUPERFICIE TOTALE</b>
754,3637 ha

<b>SUPERFICIE TASP</b>
698,4031 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

	CONFINI AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
	CATASTO
	particelle

**AFV  
BORGOMASINO**



TIPO	COD. AZ.
AFV	TO13

PROVINCE INTERESSATE
<b>TORINO</b>



COMUNI INTERESSATI
VESTIGNE'

<b>SUPERFICIE TOTALE</b>
754,3637 ha

<b>SUPERFICIE TASP</b>
698,4031 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

	AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
	NO TASP
	TASP
	AREE VINCOLATE
	ZSC - SIC



ZSC  
Stagno interrato di Settimo Rd

**AFV BORGOMASINO**